



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice Monocratico di Genova - 5[^] Sezione Civile del Lavoro
in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

L..... elettivamente domiciliato in VIA
BACIGALUPO NICOLO' 4/21 16122 GENOVA presso l'avv.
TRAVERSO DARIO che la/o rappresenta per mandato a margine
del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

PROJECT FOOD SRL elettivamente domiciliata in VIALE
PADRE SANTO, 5/11 A 16122 GENOVA presso l'avv.
BERTOLINI ANDREA che la/o rappresenta per mandato a
margine della memoria di costituzione

in proprio e quale titolare della ditta individuale
..... rappresentato e difeso
dall'Avv. Francesco Rondina presso cui elegge domicilio

CONVENUTI



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in cancelleria il 10/02/2020 :

deducendo di aver prestato attività lavorativa di pizzaiolo alle dipendenze della ditta con decorrenza dal marzo 2013; deducendo altresì che con decorrenza dal 1/2/2019 il suo rapporto lavorativo proseguiva con la società Project Food in conseguenza di affitto dell'azienda cui era addetto all'atto della concessione in affitto a tale società; esponendo di aver maturato un credito nei confronti di tali datori di lavoro, ha convenuto in giudizio e la summenzionata Project Food al fine di sentirle condannare in via solidale o come meglio ritenuto, a corrispondergli le somme dovute per differenze retributive da retribuzioni da agosto a dicembre 2018, TFR e spettanze di fine rapporto per l'ammontare complessivo pari ad € 21761,47.

Si costituiva in giudizio **PROJECT FOOD SRL** che concludeva per il rigetto del ricorso, spiegando domanda preliminare di chiamata in giudizio di , al fine di esser manlevata delle conseguenze economiche che potrebbero derivare dall'accoglimento delle domande di cui al ricorso.

Anche si costituiva in giudizio con memoria difensiva, chiedendo dichiararsi inammissibili e comunque infondate le domande proposte dalla Project Food srl a suo carico.



Il Giudicante evidenzia che la causa veniva rinviata d'ufficio all'udienza del 10 dicembre 2020 per l'emergenza sanitaria da Covid 19;

in data 31 luglio 2020 il lavoratore ed [redacted] comparsi spontaneamente, definivano con conciliazione davanti al giudice le domande e le pretese fatte valere in ricorso; alla conciliazione non partecipava la società convenuta .

Va precisato /da subito/ che le domande proposte dal ricorrente pongono due rilevanti questioni di diritto;

la prima che ha ad oggetto l'opponibilità alla società PROJECT FOOD degli effetti della conciliazione intervenuta in corso di giudizio tra il lavoratore ed il cedente [redacted], essendo la società suddetta terza, nella parte in cui le parti hanno pattuito, al punto 3, la liberazione del Filice dalla responsabilità solidale con la cessionaria per il pagamento del TFR e delle spettanze di fine rapporto;

la seconda, sul piano tecnico distinta dalla prima, che riguarda la misura dell'obbligazione per TFR dei due soggetti convenuti e la possibilità di ripartizione del medesimo, che involge l'analisi della interferenza tra maturazione del TFR e cessione d'azienda.

Occorre esaminare la prima questione:

il procuratore di [redacted] ha sostenuto la tesi dell'inammissibilità della sua chiamata in giudizio da parte della



società Project, in ragione del fatto che il ricorrente nel sottoscrivere il verbale di conciliazione che ha definito, parzialmente, il presente giudizio ha rinunciato ad ogni pretesa nei confronti del e precisando “il Sig. (...) dichiara di liberare il Sig. dalla responsabilità solidale con la cessionaria quanto al pagamento del TFR”.

Pertanto secondo la prospettazione del ai sensi dell'art. 2112 c.c. comma 2, sarebbe venuta meno la sua responsabilità solidale nella sua veste di cedente.

La tesi difensiva non è fondata e l'infondatezza deriva sia da profili di diritto, che da elementi di fatto.

Sul piano giuridico, soccorre l'art 2112 cc nella parte in cui dispone che con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del cpc il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

E' evidente che l'art 2112 cc, comma 2, dopo aver sancito la responsabilità, in via solidale, del cedente e del cessionario per tutti i cediti di cui il lavoratore era titolare all'epoca del trasferimento d'azienda, ammette la liberazione del cedente con l'attivazione delle procedure previste dagli artt. 410 e 411 cpc, omettendo di richiamare l'art 185 del codice di rito.

Ad avviso del giudicante, è fondamentale regola ermeneutica da seguire nel caso di specie, non sovrapporre criteri interpretativi di

Firmato Da: BARENGHI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3036130d5021b7d0af:15216239715f - Firmato Da: RICAGNI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 44e391492429023



tipo funzionale all'interpretazione di ordine letterale dell'art 2112 comma 2 cc.

Del resto l'art 2113 cc prescrive che le disposizioni ivi contenute non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile.

Deve concludersi che la clausola che ha disposto la liberazione del [redacted] dalla responsabilità solidale con la cessionaria è nulla per contrarietà alla disciplina di cui all'art 2112 cc; il [redacted] risulta quindi gravato da responsabilità per il credito relativo al TFR e per le spettanze di fine rapporto.

Peraltro anche sul piano fattuale, il [redacted] non può invocare la clausola del verbale di conciliazione in oggetto; non può avvalersi di detta clausola poichè la stessa pattuizione nella parte iniziale, solo a fronte della conferma ricevuta circa il passaggio delle risorse per il pagamento del TFR dal [redacted] alla Project Food srl, contiene la dichiarazione di liberare il [redacted] stesso dalla responsabilità solidale.

La società Project Food Project Food ha contestato nella memoria difensiva che sia stato effettuato un passaggio di risorse finanziarie dal [redacted] per il pagamento del TFR; e il [redacted] non ha fornito alcuna prova di tale passaggio.

Occorre affrontare la *seconda* questione di cui sopra, avente ad oggetto la ripartizione del TFR divenuto esigibile con la cessazione del rapporto lavorativo tra i due soggetti convenuti.



Sostiene PROJECT FOOD srl che ella potrà essere riconosciuta debitrice in via principale unicamente per le somme maturate successivamente alla cessione, mentre per tutti gli importi, ratei di TFR maturati fino alla cessione, ratei di 13° e 14°, indennità per permessi e ferie non goduti) risulta responsabile in via esclusivamente solidale con l'affittante di r .

Tale tesi è condivisibile; in anni, non più recenti, si è registrato un contrasto di orientamenti all'interno della Suprema Corte riguardo all'esistenza di una responsabilità dell'imprenditore cedente per lequote di TFR maturate anteriormente alla cessione d'azienda o di ramo d'azienda; talune pronunzie hanno negato siffatta responsabilità in virtù dell'identificazione della maturazione del TFR con la cessazione del rapporto di lavoro.

Tali pronunzie sono divenute minoritarie, essendosi consolidato l'orientamento secondo il quale il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore dipendente, il cui rapporto prosegua con il datore di lavoro cessionario, per la quota di tfr maturata durante il periodo di rapporto con lui svolto e calcolato tino alla data del trasferimento d'azienda, mentre il datore di lavoro cessionario è obbligato per questa stessa quota soltanto nei limiti del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 2112, secondo comma, c.c..

Invece quest'ultimo, quale cessionario, è l'unico obbligato al trattamento di fine rapporto quanto alla quota maturata nel periodo del rapporto intercorso successivamente al trasferimento.

Firmato Da: BARENGHI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 309ef30d5021b7d0a1c1512162397f5f - Firmato Da: RICAGNI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 44e3914922d69023



L'argomento fondamentale, a sostegno di tale soluzione, risiede nel richiamo alla funzione del TFR quale istituto di retribuzione differita che matura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento delle quote;
per una accurata analisi di tale meccanismo si rinvia a Cass. n.19309/2003.

Pertanto anche riguardo a tale profilo riguardante la maturazione del tfr, la domanda della società convenuta volta ad essere tenuta indenne dal Filice delle somme maturate per TFR e per competenze di fine rapporto sino all'affitto d'azienda è meritevole di accoglimento in ragione degli argomenti esposti.

In ordine alla quantificazione delle poste, il ricorrente ha chiesto la condanna delle aziende convenute al pagamento della somma di €. 15.307,56 che è il risultato della detrazione da €. 21.761,47 dei due importi di €. 9.051,30 e di €. 2.597,40;

il procuratore della società Project Food ha invece concluso per la condanna di V quale debitore principale. alla corresponsione al ricorrente la somma di € 11.553,50, pag 8 della memoria.

Il Tribunale reputa corretta quest'ultima quantificazione del credito, che si ricava dalle stesse allegazioni di cui al ricorso;
non è per contro legittimo effettuare il calcolo del credito che residua al lavoratore all'esito della conciliazione del 31/7/2020, così come ha proceduto il procuratore del ricorrente all'udienza di

Firmato Da: BARENGHI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 303e130d5021b7d0a1c151216239715f - Firmato Da: RICAGNI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 44e391492420902a



discussione, portando in detrazione dal petitum del ricorso delle somme di € 9051,30 ed € 2597,40 posto che il primo importo individuato nel verbale dell'accordo conciliativo in sede sindacale del 7 febbraio 2019 è frutto di una ricognizione intervenuta tra il lavoratore e il [redacted] ed è pertanto inopponibile alla società convenuta.

Pertanto [redacted] V [redacted], quale obbligato per la quota di TFR maturata anteriormente all'affitto d'azienda e per le spettanze di sua competenza, deve condannarsi a corrispondere al ricorrente la somma di € 11.553,50 oltre agli accessori di legge, con vincolo di solidarietà a carico della Project Food.

Quest'ultima viene condannata a corrispondere al ricorrente la somma di € 1156,65, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sul capitale rivalutato dalle singole maturazioni al saldo.

Posto che [redacted] r è il debitore principale per la somma sopra individuata di € 11553,50, il medesimo viene dichiarato obbligato e quindi condannato a rimborsare la società convenuta delle somme che quest'ultima dovrà in ipotesi corrispondere al ricorrente in esecuzione della sentenza.

La domanda diretta alla condanna di [redacted] V [redacted] al pagamento diretto al ricorrente della somma di € 11553,50 è inammissibile per carenza di legittimazione attiva in capo alla istante;

Firmato Da: BARENGHI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 303e130d502157d0a1c151216239715f - Firmato Da: PICAGNI MARINA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 44e3914924203023



la domanda di _____, formulata nell'atto difensivo e volta alla compensazione del suo debito con il credito vantato a titolo di spese legali all'esito di diverso giudizio, si palesa inammissibile, potendo il Filice agire in forza di quel diverso titolo.

Le spese di lite sostenute dal ricorrente debbono essere poste a carico dei soggetti convenuti, in applicazione della regola della soccombenza.

Nel rapporto processuale tra i due convenuti appare equa la compensazione degli oneri in considerazione dei pregressi contrasti giurisprudenziali.

PQM

definendo il giudizio

Condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante e _____, in via solidale, a corrispondere al ricorrente la somma di € 11.553,50 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sul capitale rivalutato dal licenziamento del ricorrente e sino al saldo.

Condanna PROJECT FOOD srl in persona del legale rappresentante, a corrispondere al ricorrente la somma di € 1156,65, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sul capitale rivalutato dalle singole maturazioni al saldo.



Dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna di
al pagamento diretto al ricorrente della somma di €
11553,50.

Condanna a rimborsare la società convenuta delle
somme che quest'ultima dovrà corrispondere al ricorrente in
esecuzione della sentenza.

Dichiara la domanda di di compensazione con il
credito vantato a titolo di spese legali inammissibile.

Condanna la società convenuta e , in via solidale, a
rifondere le spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in €
1800,00 oltre al rimborso forfettario, oltre IVA e CPA con
distrazione in favore del procuratore antistatario; compensa le spese
del rapporto processuale tra la società e ;
riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza.

Genova 20/10/2021 I

IL GIUDICE
Alessandro Barengi

